

Mod. IST-WB 15.12.2023

Consorzio CO&SO

ISTRUZIONI PER LA SEGNALAZIONE DI ILLECITI ED IRREGOLARITA'

(ai sensi dell'art. 6, co. 2-bis, D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231)

1. MODALITA' DI SEGNALAZIONE

1.1 Oggetto delle segnalazioni, il gestore delle segnalazioni, il segnalante e i relativi principi di condotta.

Il Consorzio con la procedura di segnalazione di illeciti ed irregolarità (PRO-WHI) promuove, al fine di tutelare l'integrità dell'Ente, la comunicazione di informazioni relative a violazioni riscontrate durante l'attività lavorativa dai seguenti soggetti (i segnalanti):

- Dipendenti;
- Collaboratori;
- Fornitori, subfornitori e dipendenti e collaboratori degli stessi;
- Liberi professionisti, consulenti, lavoratori autonomi;
- Volontari e tirocinanti, retribuiti o non retribuiti;
- Azionisti o persone con funzione di amministrazione, direzione, vigilanza, controllo o rappresentanza
- Ex dipendenti, ex collaboratori o persone che non ricoprono più una delle posizioni indicate in precedenza;
- Soggetti in fase di selezione, di prova o il cui rapporto giuridico con l'ente non sia ancora iniziato.

Detti soggetti, devono procedere alla segnalazione whistleblowing con spirito di responsabilità e in buona fede, costituendo illecito disciplinare l'utilizzo distorto (es. finalità diffamatorie/calunniose o con mala fede) della procedura di cui trattasi.

Le segnalazioni possono avere ad oggetto condotte illecite che si indicano in quelle non conformi ai principi e alle prescrizioni del Codice Etico, del Modello organizzativo 231, dei protocolli interni adottati dal Consorzio o della disciplina esterna comunque applicabile al Consorzio.

Il Consorzio ha individuato quale, gestore delle segnalazioni, il Responsabile Whistleblowing, dotato di autonomia nella gestione delle segnalazioni e composto dalle funzioni "Compliance Officer" e "Segreteria Societaria" (in caso di conflitto di interesse).

Il Responsabile Whistleblowing garantisce al segnalante;

- riscontri periodici in ordine al seguito che ha avuto o avrà la segnalazione presentata;
- la riservatezza in ordine alla sua identità.

1.2 Canali di segnalazione interni del Consorzio

Il segnalante ha a disposizione diverse modalità di inoltro della segnalazione.

a) La piattaforma-modalità telematica.

In primo luogo, può utilizzare l'apposita piattaforma fornita da *Transparency International Italia* e *Whistleblowing Solutions* attraverso il progetto *WhistleblowingIT*, raggiungibile dal sito internet del Consorzio, all'interno dello spazio dedicato al MOG. 231 (https://coeso.whistleblowing.it/#/).

Sulla piattaforma è presente un questionario che guida la persona segnalante nel percorso di segnalazione attraverso domande aperte e chiuse, di cui alcune obbligatorie. È anche possibile allegare documenti alla segnalazione.



Consorzio CO&SO

Mod. IST-WB 15.12.2023

b) Colloquio con Responsabile WB, tramite telefono o in presenza.

La segnalazione può essere, in alternativa, presentata con modalità orali, attraverso colloquio telefonico o in presenza con il Responsabile WB. In particolare:

- ⇒ Il segnalante può chiedere un <u>incontro diretto</u> al Responsabile tramite <u>posta raccomandata</u>, all'indirizzo di posta ordinaria: CO&SO, Via Valdipesa, 1-4 50127 Firenze. In questo caso, per poter garantire la riservatezza anche in riferimento alla richiesta di incontro, è opportuno che la stessa sia inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata personale al Responsabile WB" o "riservata al gestore delle segnalazioni". L'Ufficio WB è tenuto a fissare, in termini ragionevoli, l'incontro con il segnalante, che avverrà con modalità protette, ed a redigere il verbale (Mod. VWB) dello stesso colloquio. Il verbale deve essere riletto al segnalante, il quale ha possibilità di integrazione e/o modifica. Il verbale dovrà essere sottoscritto dal segnalante e dal componente dell'Ufficio che lo ha redatto e ne sarà consegnata copia al primo quale avviso di ricevimento della segnalazione. L'incontro dovrà in ogni caso avvenire secondo modalità protette.
- ⇒ Il segnalante può chiedere in alternativa un colloquio telefonico. La richiesta deve essere inoltrata al Responsabile WB tramite posta raccomandata, all'indirizzo di posta ordinaria: CO&SO, Via Valdipesa, 1-4 50127 Firenze. In questo caso, per poter garantire la riservatezza anche in riferimento alla richiesta di incontro, è opportuno che la stessa sia inserita in una busta chiusa che rechi all'esterno la dicitura "riservata personale al Responsabile WB" o "riservata al gestore delle segnalazioni". Entro 7 giorni dal colloquio telefonico il Responsabile WB dovrà fissare un appuntamento finalizzato alla sottoscrizione del verbale (Mod. VWB) e alla consegna di copia dello stesso al segnalante, la quale ultima costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione dell'avvenuta ricezione della segnalazione da parte del Responsabile WB.

Le segnalazioni in forma orale vengono verbalizzate dal Responsabile WB nel modello di verbale (**Mod. VWB**). Il verbale, letto al segnalante ed eventualmente da questo integrato o corretto, deve essere firmato dal gestore e dal segnalante e dato in copia a quest'ultimo. Solo così il verbale, e dunque la segnalazione, potranno essere processate.

È opportuno ricordare che le segnalazioni in forma orale non offrono la stessa riservatezza tecnologica delle segnalazioni effettuate tramite piattaforma crittografata.

Al fine di garantire la riservatezza della segnalazione e il principio di confidenzialità che informa la materia, i verbali delle segnalazioni devono essere conservati in un archivio protetto al quale possono accedere solo i Responsabile WB o soggetti dallo stesso espressamente autorizzati.

c) Canale per le segnalazioni anonime.

Nel caso in cui il segnalante preferisca rimanere anonimo, potrà effettuare la segnalazione solo utilizzando la piattaforma menzionata alla lett. a), che consente la raccolta anche di dichiarazioni anonime. Nel caso di segnalazioni anonime inoltrate con modalità diverse dalla piattaforma, le stesse saranno trattate come segnalazioni ordinarie e, pertanto, comunicate al superiore gerarchico.

In ogni caso, e dunque anche quando la segnalazione anonima sia fatta con modalità orali, il segnalante anonimo beneficerà delle tutele in materia di divieto di ritorsioni se, a seguito della segnalazione, la sua identità venga disvelata.



Consorzio CO&SO

Mod. IST-WB 15.12.2023

1.3 Canali di segnalazioni esterni al Consorzio.

La normativa nazionale dispone che il segnalante di irregolarità o illiceità di cui sopra (§1) possa procedere alla segnalazione altresì mediante:

- il c.d. canale esterno, istituito e gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).
- divulgazione pubblica, rendendo di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite stampa o mezzi elettronici o comunque con mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

La medesima normativa condiziona l'accesso a tali canali di segnalazioni, in luogo di quello interno, nel modo che segue:

CANALE ESTERNO ANAC la persona segnalante può procedere ad utilizzare il canale esterno di segnalazione istituito e gestito da ANAC in luogo al canale interno predisposto dal Consorzio, se al momento della sua presentazione, ricorre una delle seguenti condizioni: il canale interno del Consorzio non è attivo a) o, anche se attivato, non è conforme alla normativa

- nazionale (D. Lgs. n. 24/2023);
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le modalità di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione sono disponibili alla pagina dedicata sul sito dell'ANAC: anticorruzione.it/-/whistleblowing.

DIVULGAZIONE PUBBLICA

- segnalante può ricorrere divulgazione pubblica in luogo alla segnalazione tramite canale interno del Consorzio se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:
- la persona segnalante ha previamente una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità sopra viste e non è stato dato riscontro nei termini di legge (art. 5 e 8, D.Lgs. n. 24/2023) in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- la persona segnalante ha fondato motivo di b) ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

2. TUTELE PER IL SEGNALANTE ED ALTRI SOGGETTI

2.1. Obbligo di riservatezza

Tutti coloro che ricevono o sono coinvolti nella gestione della segnalazione sono tenuti a tutelare e garantire la riservatezza dell'identità della persona segnalante, del segnalato e, comunque, di tutte le persone comunque menzionate dalla segnalazione.



Consorzio CO&SO

Mod. IST-WB 15.12.2023

2.2. Politica di non ritorsione

Nei confronti dei seguenti soggetti non è consentita né tollerata alcuna forma di ritorsione o misura discriminatoria sulle condizioni di lavoro per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla denuncia:

- segnalante;
- facilitatore, la persona fisica che assiste una persona segnalante nel processo di segnalazione,
- operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono ad essa legate da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- colleghi di lavoro della persona segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- enti di proprietà della persona segnalante nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta persona.

L'ANAC è l'autorità preposta a ricevere dal segnalante e gestire le comunicazioni su presunte ritorsioni dallo stesso subite.

Affinché sia riconosciuta tale forma di tutela, il D.Lgs. n. 24/2023 prevede le seguenti condizioni:

- che il segnalante/denunciante al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica avesse "fondato motivo" di ritenere le informazioni veritiere e rientranti nel perimetro applicativo della disciplina;
- che la segnalazione, denuncia o divulgazione sia stata effettuata secondo la disciplina prevista dal Decreto. ANAC, valutata, a seguito di istruttoria, la sussistenza delle ritorsioni lamentate, può irrogare al responsabile delle stesse le sanzioni pecuniarie previste dall'art. 21, D.Lgs. n. 24/2023. ANAC informa l'Ispettorato Nazionale del Lavoro per i provvedimenti di propria competenza.

Nel caso di irrogazioni di sanzioni amministrative pecuniarie irrogate da ANAC nei confronti del responsabile della ritorsione, il Consorzio è tenuto ad attivare un procedimento disciplinare nei confronti di quest'ultimo al fine di adottare gli opportuni provvedimenti e/o azioni.

Ferma la competenza ANAC in materia di ritorsioni, il soggetto che ritiene di aver subito una discriminazione per aver effettuato una segnalazione può riferire la circostanza all'Ufficio WB che, nel caso riscontri la sussistenza degli elementi integrativi della fattispecie, segnala l'ipotesi di discriminazione alle strutture, funzioni o organi competenti, affinché valutino tempestivamente:

- l'opportunità/necessità di adottare provvedimenti atti a ripristinare la situazione e/o a rimediare agli effetti negativi della discriminazione;
- la sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti dell'autore della discriminazione.

Il Consorzio si riserva il diritto di adottare gli opportuni provvedimenti e/o azioni nei confronti di chiunque ponga in essere atti ritorsivi contro coloro che abbiamo presentato segnalazione in conformità alla presente procedura.

2.3. Limitazioni di responsabilità del segnalante

La "Procedura whistleblowing per la segnalazione di illeciti e irregolarità **PRO-WHI**" lascia impregiudicata la responsabilità in sede penale e civile del segnalante nel caso di segnalazione calunniose (art. 368 c.p.) o diffamatorie (art. 595 c.p.) o che integrino un fatto illecito ai sensi dell'art. 2043 c.c.

Quanto sopra fa salvo il disposto di cui all'art. 20 del D.Lgs. n. 24/2023 in base al quale:

- non punibile e non incorre in alcuna forma di responsabilità amministrativa o civile, il segnalante e le persone menzionate nella segnalazione (es. facilitatore) che rivelino o diffondano informazioni sulle violazioni coperte



Consorzio CO&SO

Mod. IST-WB 15.12.2023

dall'obbligo del segreto, diverso da quello in materia di informazioni classificate, quello professionale forense e medico e relativo alla segretezza delle deliberazione degli organi giurisdizionali, L'esenzione di responsabilità penale, civile ed amministrativa ha luogo solo quando, al momento della rivelazione o diffusione, vi fossero fondati motivi di ritenere che la rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione è stata effettuata nelle forme di cui alla presente procedura.

- non è punibile e non incorre in alcuna forma di responsabilità amministrativa o civile, il segnalante e le persone menzionate nella segnalazione (es. facilitatore) che rivelino o diffondano informazioni in violazione del dovere di fedeltà e lealtà (2105 c.c.), delle disposizioni relative alla tutela del diritto d'autore, delle disposizioni relative alla protezione dei dati personali e, infine, che offendono la reputazione della persona coinvolta, se al momento della rivelazione o diffusione delle stesse informazioni fosse necessaria per svelare la violazione e la segnalazione sia stata effettuata nelle forme di cui alla presente procedura.